



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE PER ABUSI EDILIZI, AI SENSI DEL COMMA 4 BIS DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 22.11.2016

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate

Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

Art. 6 - Destinazione dei proventi

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge n. 164/2014 (c.d. "Sblocca Italia"), per abusi edilizi che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

ART. 3 DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Il comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge n. 164 del 2014), in particolare, prevede: *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima"*.

Tali sanzioni, in relazione all'entità delle opere abusive realizzate sulle aree e sugli edifici non compresi tra quelle indicate al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, sono così determinate:

A. INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

	TIPOLOGIA	VALORE	NOTE
A	INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE		
	A.1 Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	2.000,00 euro/mq	
	A.2 Interventi che hanno comportato aumento di superficie	150,00 euro/mq	<i>si applica la sanzione minima di 2.000,00 euro e massima di 20.000,00 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie</i>
	A.3 Interventi che hanno comportato aumento di volume	100,00 euro/mc	<i>si applica la sanzione minima di 2.000,00 euro e massima di 20.000,00 euro, nel caso di importi inferiori o</i>

			<i>superiori a tali soglie</i>
	A.4 Interventi che hanno comportato sia aumento di superficie che di volume	il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3	<i>si applica la sanzione minima di 2.000,00 euro e massima di 20.000,00 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie</i>
B	INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE		
	B.1 Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	2.000,00 euro/mq	
	B.2 Interventi che hanno comportato aumento di superficie	150,00 euro/mq	<i>si applica la sanzione minima di 2.000,00 euro e massima di 20.000,00 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie</i>
	B.3 Interventi che hanno comportato aumento di volume	100,00 euro/mc	<i>si applica la sanzione minima di 2.000,00 euro e massima di 20.000,00 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie</i>
	B.4 Interventi che hanno comportato sia aumento di superficie che di volume	il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3	<i>si applica la sanzione minima di 2.000,00 euro e massima di 20.000,00 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie</i>
C	INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE		
	C.1 Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	2.000,00 euro/mq	
	C.2 Interventi che hanno comportato aumento di superficie	150,00 euro/mq	<i>si applica la sanzione minima di 2.000,00 euro e massima di 20.000,00 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie</i>
	C.3 Interventi che hanno comportato aumento di volume	100,00 euro/mc	<i>si applica la sanzione minima di 2.000,00 euro e massima di 20.000,00 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie</i>
	C.4 Interventi che hanno comportato sia aumento di superficie che di volume	il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3	<i>si applica la sanzione minima di 2.000,00 euro e massima di 20.000,00 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie</i>

Le sanzioni, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima pari a 20.000,00 euro, ai sensi di quanto dispone l'art. 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

ART. 4 SANZIONI E TIPOLOGIE DI ABUSO NON INDIVIDUATE

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi ovvero tramite valutazione tecnica dello stesso Responsabile.

ART. 5 SANZIONI PECUNIARIE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai precedenti articoli, verranno determinate e applicate con provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata e successivamente notificate all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica si procederà all'emissione e notifica di una ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute.

ART. 6 DESTINAZIONE DEI PROVENTI

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, da versare in apposito capitolo del bilancio come prevede la normativa di riferimento, spettano al Comune di Morciano di Romagna e sono destinate esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.